

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 20 (1950-1951)
Heft: 4

Artikel: Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni
considerando specialmente il Grigioni Italiano
Autor: Luminati Felice
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-18506>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni

dal 1803 ai nostri giorni

considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

IX

II. Perdita del diritto di cittadinanza

Se al momento attuale il diritto di cittadinanza è considerato come un diritto inestinguibile, non era così nei tempi passati. Esso era considerato come un diritto qualunque e, allorquando certe determinate condizioni erano realizzate, poteva essere perduto. Ora l'unico modo di perdita è la rinuncia mentre anticamente oltre a questa esisteva anche la revoca da parte delle autorità, provocata da differenti cause.

1) Revocazione del diritto di cittadinanza

Anticamente era questa la conseguenza e si può dire la pena imposta ad un cittadino in base ad un atto infamante o contrario alle leggi in vigore. Gli esempi non mancano e, per prima del 1803, ci basti citare gli Statuti del Comune di Samaden del 1663. All'articolo 35 leggiamo infatti:

« Nessun cittadino di Samaden non deve nè parlare, nè facilitare, nè in nessun modo ottenere l'accettazione di uno straniero nel diritto di cittadinanza. Esso non deve neppur esprimersi su questi fatti. Chi fa questo è punito con la perdita del suo proprio diritto di cittadinanza e con una multa di 500 fiorini ».

Queste prescrizioni furono rinnovate ogni dieci anni, l'ultima volta nel 1739 per cinquant'anni. La stessa cosa la troviamo negli ordinamenti sull'entrata di stranieri di Flims, Tenna, Thusis, Malans, Churwalden, Maienfeld ed altri ancora. ¹⁾

¹⁾ Niggli R.: Rechtsnatur der Nutzungsrechte an Wald und Weide in Graubünden. Diss. Chur 1931, pag. 8.

La Costituzione cantonale del 1814 proclamava all'articolo 23 capoverso 2:

« Del diritto di cittadinanza politica ed economica può venir privato un vicino di una Commune solo mediante formale sentenza, ed anche solo individualmente, non potendo giammai tale privazione estendersi a suoi discendenti; il diritto d'origine (Heimathsrecht) nella propria sua Commune per lincontro può in nessun caso venire tolto ». ²⁾

In questo capoverso constatiamo già un certo progresso verso il principio dell'inestinguibilità del diritto di cittadinanza mettendo da una parte il lato economico e politico di questo diritto e dall'altra il diritto d'origine, dichiarando quest'ultimo irrevocabile. Con ciò tutte le revocazioni del diritto di cittadinanza che seguirono non erano altro che il divieto, imposto ad un cittadino, di partecipare alla vita economica e politica del suo Comune di origine. Se osserviamo gli attestati d'origine di quell'epoca troviamo anche qui, a due riprese, espresse queste parole: «....(costui è nostro cittadino) e noi lo riconosceremo in ogni tempo per tale... (poi)... assicuriamo solennemente, che il nominato nostro convivino, sua moglie e tutti i suoi legittimi figli verranno di nuovo ricevuti nella nostra Commune in ogni tempo e circostanza ». ³⁾ Questo dimostra che quella parte, se così si può chiamare, del diritto di cittadinanza, detta diritto d'origine, era già in quest'epoca riconosciuta come imperitura. Fra le cause più importanti di revoca del diritto di cittadinanza cantonale e comunale possiamo citare: la condanna ad una pena infamante, le pratiche illecite per le elezioni, il fallimento fraudolento, ⁴⁾ la conversione ad un'altra confessione cristiana, ⁵⁾ la celebrazione irregolare del matrimonio di uno svizzero all'estero ⁶⁾ e il servizio straniero nelle truppe non capitolate. ⁷⁾ Alcuni Comuni poi, esclusi quelli di lingua italiana, decretavano scaduto del diritto di cittadinanza quel cittadino che sposava una straniera. ⁸⁾

²⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1835, fascicolo secondo, pag. 13.

³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1835, fascicolo secondo, pag. 175.

⁴⁾ V. Codice penale grigionese del 1851.

⁵⁾ Col concordato dell'8 luglio 1818, 16 Cantoni, Grigioni incluso, decisero di non punire questa conversione con la revocazione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale.

⁶⁾ Concordato dell'11 luglio 1829 al quale parteciparono 17 Cantoni, compreso il Grigioni.

⁷⁾ Concordato del 13 luglio 1829 al quale parteciparono tutti i Cantoni, meno Obwalden.

⁸⁾ Cartella IV. 25. b 1. Bürgerrecht, Allgemeines, Auskunft über Weibereinkäufe. Antworten auf das Ausschreiben vom 23. August 1837, Archivio cantonale Coira.

Ma oltre a queste, un'altra importante causa della perdita del diritto di cittadinanza era la prescrizione. In questo riguardo il legislatore cantonale non emanò mai disposizione alcuna; certi Comuni invece si occuparono moltissimo di tale situazione che poteva render loro molti vantaggi specialmente nel campo economico. Il Comune di Celerina possedeva una prescrizione in questo senso:

« Colui che lascia per 150 fr. di stabili resta vicino lui ed i suoi successori, ma non può partecipare a nessun beneficio competente ai vicini, per il tempo che egli non abita nel Comune. Se poi per disfortuna cadesse in povertà sarà aiutato se ha pagato annualmente la tassa di 150 fr. ». ⁹⁾

Anche il Comune di Sils, come del resto tutti i Comuni dell'Engadina Alta, applicava un sistema quasi analogo: tutti i vicini che abitano fuori del vicinato e che vogliono conservare il diritto di vicini devono lasciare una garanzia di 200 fr. cadauno. Questa è la garanzia della sua partecipazione alle spese e del fatto che lui non occupa più nessuna carica in questo Comune.

In opposizione a questi stanno tutti i Comuni del Grigioni Italiano i quali, ancora una volta, dimostrano la loro latinità e non attaccano la perdita della cittadinanza per assenza, alla vile materialità di una tassa. Anzitutto essi non posseggono nessuna disposizione scritta, ma la tradizione dice che coloro, i quali si assentano dal paese, non perdono per questo il loro vicinato. Basta che al ritorno possano dimostrare d'essere veramente cittadini del Comune. A questo scopo la prova dell'appartenenza è sufficiente se il cittadino assentandosi possiede immobili sul territorio comunale, è iscritto nel registro parrocchiale o in qualunque altro registro dal quale risulti che ha posseduto dei beni nel Comune. ¹⁰⁾ In base a questa consuetudine dei nostri Comuni, la prescrizione come causa di perdita della cittadinanza era eliminata.

A rinforzare questa situazione e ad eliminare ogni revocazione della cittadinanza, venne la Costituzione Federale del 1848 dichiarando espressamente: « Nessun Cantone può dichiarare un cittadino decaduto dal diritto di cittadinanza ». ¹¹⁾ Da questo momento nè Cantoni nè Comuni parlarono più di perdita della cittadinanza per revocazione. ^{11bis)}

⁹⁾ Cartella IV. 25. b l. no. 15 Antworten auf das Kreisschreiben vom 31. Dez. 1834, Archivio cantonale Coira.

¹⁰⁾ Vedi nota precedente no. 8 per Poschiavo, Vicosoprano, Calanca-Esteriore e Interna, Mesocco e Roveredo.

¹¹⁾ Art. 13.

^{11bis)} Rekurspraxis 1903-1912, S. 20, Nr. 813 e 1926-1930, S. 167, Nr. 4445.

2) Rinuncia al diritto di cittadinanza

Fino al 1848, sia il Cantone che i Comuni si occuparono molto poco di questo modo di perdita della cittadinanza. Tanto le leggi cantonali che comunali, inerenti alla cittadinanza non contengono mai nessuna disposizione di tal genere. Le leggi cantonali del 1835 e del 1853 si limitarono a pretendere la rinuncia del diritto di cittadinanza anteriore a quegli stranieri che domandavano la naturalizzazione.

Il diritto attuale in questo campo è retto dall'articolo 44 della Costituzione Federale (modificato dalla votazione popolare del 20 maggio 1928), della legge federale del 25 giugno 1903 (modificata il 26 giugno 1920 e ampliata col decreto del Consiglio federale del 13 maggio 1941) e dalla « Legge cantonale sull'acquisto di cittadinanza cantonale e comunale e sulla rinuncia a questo diritto », dell'11 aprile 1937.

Il cittadino svizzero non può essere privato del suo diritto di cittadinanza, ma, sotto certe condizioni, ha il diritto di domandare d'essere liberato dai legami sia del suo triplice diritto di cittadinanza (svizzero, cantonale e comunale), sia del diritto di cittadinanza cantonale e comunale, sia anche soltanto di quello comunale.

Le condizioni per ottenere questo licenziamento sono:

- 1) Se il cittadino vuole rinunciare alla nazionalità svizzera, deve essere stato naturalizzato o avere la formale garanzia che sarà naturalizzato da uno Stato straniero. Inoltre non deve più abitare nella Svizzera.
- 2) Se vuole soltanto rinunciare al diritto di cittadinanza cantonale deve provare che non abita più nel Grigioni, se egli abita in uno Stato estero, che ha la capacità giuridica secondo le leggi di questo, che ha acquistato o gli è garantito il diritto di cittadinanza di un altro Cantone o Stato per sè, sua moglie e i suoi figli minorenni.

Il licenziamento dal diritto di cittadinanza cantonale include in sè la perdita di quello comunale, e si estende alla moglie e figli che sono sotto la podestà paterna del rinunciante. ¹²⁾

- 3) Il cittadino che ha acquistato il diritto di patriziato di un altro Comune del suo Cantone o che possiede più diritti di patriziato nel medesimo Cantone può rinunciare ad uno o più di questi e non conservarne che uno solo. Però non può rinunciare alla cittadinanza del Comune nel quale abita.

¹²⁾ Art. 17, Legge cantonale 1937.

L'accettazione della rinuncia alla cittadinanza svizzera e cantonale è competenza del Piccolo Consiglio, ¹³⁾ e la domanda deve essere inoltrata con gli attestati di stato vicile, al Dipartimento degli Interni. ¹⁴⁾

Al giorno d'oggi dunque non sono più le leggi che impongono la perdita del diritto di cittadinanza, ma è il cittadino stesso che deve domandarla. ¹⁵⁾ La sola ma importante eccezione a questa regola concerne la donna che, sposandosi, perde automaticamente il suo diritto di cittadinanza per acquistare quello di suo marito, che conserva poi anche in caso di divorzio. Però la liberazione dai legami di cittadinanza è accordata soltanto se è compensata dall'acquisto di un altro diritto di cittadinanza. Questo spiega perchè la donna che sposa un senza patria conserva la sua nazionalità ed i suoi figli acquistano il diritto di cittadinanza della loro madre. Il legislatore vuole in questo modo impedire nuovi casi di senza patria.

Si può quindi concludere che la rinuncia è l'unica causa di perdita del diritto di cittadinanza. Tutte le altre sono scomparse.

III. Il doppio diritto di cittadinanza

Il contemporaneo possesso di più diritti di cittadinanza cagiona appunto il doppio diritto di cittadinanza, che potrebbe essere chiamato triplo, o quadruplo a seconda dei casi. Non bisogna però giudicare in questo senso un cittadino svizzero che possiede contemporaneamente tre diritti di cittadinanza (federale, cantonale e comunale) poiché questa situazione non produce un triplo diritto di cittadinanza secondo il senso dato oggi giorno a questa espressione. In ogni modo lo svizzero è sottomesso al potere pubblico della Confederazione, del Cantone ed anche del Comune. Però nessuno di questi poteri abbraccia tutta la sua personalità. Confederazione, Cantone e Comune dominano campi strettamente differenti e perciò l'obbligo di sottomissione del cittadino di fronte al potere federale porta su cose che sono estranee alla competenza cantonale. Così pure il potere cantonale di fronte a quello comunale e viceversa. Uno di questi poteri comincia dove l'altro finisce. ¹⁾

Nel campo cantonale e comunale abbiamo quindi doppio diritto di cittadinanza, allorquando un cittadino possiede il diritto di cittadinanza in due Comuni o in due Cantoni differenti.

¹³⁾ Art. 14, Legge cantonale 1937.

¹⁴⁾ Art. 15, Legge cantonale 1937.

¹⁵⁾ *Rekurspraxis* 1916-1925, S. 122, Nr. 2929 e Nr. 2932.

¹⁾ Fleiner F.: *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, Tübingen 1923, pag. 100.

Tale situazione, benché indesiderabile, ha sempre esistito e già la legge sul diritto di cittadinanza del 1823 la riconosceva e regolava. Ogni cittadino cantonale poteva infatti, oltre al suo diritto di cittadinanza originario, procurarsene altri in altri Comuni del Cantone con un'unica restrizione di genere politico: tale cittadino non poteva votare più che in un luogo sulla stessa circolare riguardante affari cantonali, e non poteva coprire cariche cantonali che per un solo Comune. ²⁾

La stessa cosa fu ripetuta dalla « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, Giurisdizione e Comunale » del 1835. ³⁾ La legge del 1. marzo 1853 invece non contiene più nulla sul doppio diritto di cittadinanza benché la possessione di due o più diritti di cittadinanza sia comunemente riconosciuta anche in seguito. ⁴⁾ Lo stesso si può dire della legge del 1937. Questa situazione, che certamente non è logica, dovrebbe essere regolata in questo senso: ogni acquisto di un diritto di cittadinanza di un altro Cantone o di un altro Comune del medesimo Cantone dovrebbe provocare la perdita del diritto di cittadinanza originario.

Il doppio diritto di cittadinanza, nel campo intercantonale e intercomunale, è infatti così indesiderabile quanto nel campo internazionale. Esso non si giustifica poiché non ha nessun valore pratico. I diritti politici si possono esercitare in un sol luogo, quello del domicilio. Per il cittadino assistito dal Comune d'origine è indifferente che le spese siano sopportate da un sol Comune o ripartite fra molti. Il profitto patriziale, di regola, non può essere ottenuto che nel Comune nel quale il patrizio abita. Inoltre è contrario al buon senso che un cittadino conservi un diritto di cittadinanza che per lui non ha più nessuna importanza.

Al giorno d'oggi però la tendenza generale è ostile al doppio diritto di cittadinanza e l'avversione del legislatore federale a questa situazione si manifesta nel Codice Civile Svizzero. Una discriminazione vi è fatta: quando una persona possiede più diritti di cittadinanza, uno solo fra questi determina l'origine, quello che è nello stesso tempo il suo domicilio; se no, la sua origine è determinata dall'ultimo diritto di cittadinanza che essa ed i suoi discendenti hanno acquistato. ⁵⁾ Il legislatore federale dà dunque una importanza particolare al diritto di cittadinanza più recente, poiché si può presumere che i legami della cittadinanza più recente sono i più stretti.

²⁾ Legge citata art. 1 e Costituzione cantonale del 1814 art. 23.

³⁾ V. art. 2.

⁴⁾ Abschiede des Grossen Rats 1893, pag. 24 ss.

⁵⁾ Codice Civile Svizzero, art. 22, capoverso 3.

La regola che vuole la perdita del diritto di cittadinanza anteriore di colui il quale ne acquista uno nuovo, è già realizzata nel diritto di alcuni Cantoni (Lucerna, Appenzello Interno e Argovia), a meno che il cittadino non manifesti il desiderio di conservarli l'uno accanto all'altro.

Per far sparire a poco a poco i doppi diritti di cittadinanza esistenti, si potrebbe riprendere una istituzione che molti Comuni hanno già posseduta nel passato: ⁶⁾ la prescrizione del diritto di cittadinanza non rinnovato dei cittadini abitanti fuori del Comune. Lo stesso potrebbe essere trasportato nel piano cantonale ed applicato al diritto di cittadinanza cantonale, anche se nel passato non ne fu mai questione.

IV. Naturalizzazione dei "senza patria,,

Si tratta qui di una parte del vasto problema dei senza patria, che occupò a più riprese, non solo le autorità del nostro Cantone e dei nostri Comuni, ma anche quelle federali. Bisogna ammettere che nella Svizzera, a suo tempo, abbiamo avuto alcune migliaia di queste persone; il numero esatto non è facile a determinare, nemmeno esaminando i censimenti, poiché molti di questi apatridi, in tali occasioni, inscrivevano come loro patria lo Stato al quale avevano appartenuto anteriormente. Costatare poi se una persona è veramente senza patria è quasi impossibile. Giuridicamente qui si dovrebbe parlare di « persone senza nazionalità constatabile ». ¹⁾ Il nostro Cantone, forse più di ogni altro, ebbe molto a che fare con questi senza patria, che infestavano si può dire tutti i Comuni grigioni. La sua posizione geografica, i suoi lunghissimi e frastagliati confini, le sue vicende storiche contribuirono certamente moltissimo ad aumentare il numero di tali abitanti.

Formavano questi una categoria di persone per le quali non si poteva in nessun modo determinare l'origine. Erano generalmente gente venuta dall'estero ed esercitante un'occupazione che permetteva loro d'andare da un Comune all'altro, senza mai fermarsi lungamente nello stesso luogo. Per finire poi, alcuni si stabilivano ove potevano, ove sapevano d'essere tollerati e formavano lì la loro famiglia. Con l'andar del tempo, essendosi nessuno curato di loro, essi furono considerati come se avessero sempre abitata quella località e soltanto al momento in cui si volle determinare la loro origine si constatò che erano apatridi; sia che erano pas-

⁶⁾ V. pag. 92.

¹⁾ Ruth M. pag. 118a.

sate alcune generazioni e nessuno poteva ricordarsene, sia che non volevano ricordarsene o sia che per questa lunga assenza avessero perduto il loro patriotato antecedente; altri, sempre girovagando da un Comune all'altro, si mettevano nella stessa situazione dei primi, di modo che anche essi risultavano apatridi.

Finché tali casi si mantennero sporadicamente qua e là, le autorità non si occuparono per nulla di questa gente. Ma, dopo l'Atto di Mediazione e le guerre napoleoniche, essendo ancora cresciuto il numero di questi individui, il Gran Consiglio si vide costretto ad emanare alcune prescrizioni per regolare tale situazione. Il 12 maggio 1812 emanò infatti una « Disposizione provvisoria » in questi termini:

- 1) « Nessun Comune di questo Cantone deve ritenersi autorizzato a proibire un più lungo soggiorno nel suo paese d'abitazione o di nascita ad un apatrida se questi ha adempite tutte le formalità legislative e se nulla di riprovevole esiste sulla sua condotta.
- 2) Le misure di polizia emanate contro gli stranieri, contro proscritti e vagabondi non sono applicabili ad apatridi nati nel Cantone ». ²⁾

Fu questo il primo tentativo delle autorità cantonali per ridurre ed impedire un aumento del numero dei senza patria.

Ben presto però tali prescrizioni si rivelarono insufficienti e già il 30 giugno 1815 e poi il 25 novembre 1819 furono emanate le prime leggi concernenti questa gente. I Comuni infatti non si erano per nulla curati di queste prime prescrizioni, di modo che il Cantone si vide costretto a regolare la situazione dei senza patria con delle leggi vere e proprie.

Con questo, il legislatore cantonale obbligò, in poche parole, i Comuni a tollerare i senza patria qualora non si potessero allontanare dal Cantone dietro relazioni esistenti con l'estero. ³⁾ Questi voleva eliminare in ogni modo tale classe di girovaghi attribuendoli a un Comune qualunque. Ciò appare chiaramente dall'articolo 9 e 10 della legge succitata:

Art. 9: Ciascuno senza patria, che per se stesso, come pure ogni Comune che per un tale ora (il 1 luglio 1815) dimoranti, vuole fare riconoscere giusta questi principii il diritto di domicilio di un'altra Comune, deve comunicare alla medesima questa dimanda entro un anno dalla pubblicazione di questo dispositivo in avanti, ed in caso di ricusa poi presentarla al Piccolo Consiglio al più tardi entro due mesi per la decisione. Trascorso quest'anno appartiene ogni

²⁾ Offizielle Sammlung, Chur 1807, II. Band, Fiertes Heft, pag. 359.

³⁾ « Legge sul modo di trattare quei senza patria », del 30 giugno 1815 e 25 novembre 1819; Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 18 ss.

tale individuo, per il quale non vennero praticati tali passi, al luogo ove è domiciliato in quell'epoca.

Art. 10: Ciascuna Comune, che giusta questo, o concede formalmente il domicilio ad una persona priva di patria senza attestato d'attinenza, o la tollera anche altrimenti oltre un anno sul suo territorio o permette che attinenti d'altri Stati e Cantoni perdano il diritto di tolleranza nella loro patria col non aver osservato le prescrizioni legali dei loro Governi riguardo al matrimonio, alla rinnovazione degli attestati d'origine ecc. li rende, qualora il Cantone non può liberarsene più, suoi propri attinenti senza reclamo alle Comuni, che anteriormente li avrebbero ricoverati ».

In conclusione si può dire che il Cantone obbligò i Comuni ad accettare come loro attinenti quei senza patria che per un anno avevano abitato sul loro territorio. Inoltre un gran numero di questi senza patria, dei quali alcuni furono annunciati dai Comuni dopo lunghe discussioni e altri arrestati dalla polizia cantonale come vagabondi, fu, in forza della succitata legge, attribuito dalle autorità cantonali ai diversi Comuni del Cantone. ⁴⁾

Con ciò fra i membri del Comune si formò una nuova classe, la quale non è basata sull'origine o sulla naturalizzazione ma su un determinato periodo di domicilio sul territorio del Comune. Per distinguere il diritto di cittadinanza comunale dal diritto di cittadinanza di questa nuova classe, si può parlare qui di diritto di cittadinanza basato sull'attinenza locale, o più brevemente diritto d'attinenza.

Il contenuto di questo diritto fu stabilito dalla legislazione cantonale, la quale però non andò così avanti da dare agli apatridi gli stessi diritti che ai cittadini comunali. Il diritto di attinenza rimase un diritto di cittadinanza ristretto, che particolarmente non dava nessuna pretesa all'usufrutto economico delle utilità comunali. La sua principale prerogativa era, oltre al libero domicilio e la libertà d'industria, ⁵⁾ il diritto di domandare un sussidio in caso d'impoverimento. ⁶⁾

Inoltre il Comune che ospitava questi attinenti era obbligato a stender loro un attestato che documentava la loro attinenza. ⁷⁾ In rapporto all'usufrutto, ai diritti politici ed alle prestazioni da fornire al Comune, questi apatridi erano trattati nello stesso modo che i domiciliati. ⁸⁾ Essi però potevano comperare il diritto di cit-

⁴⁾ Semadeni O.: *Zwangseinbürgerungen und Neueinbürgerungen*, Calanca, 1946. pag. 46 ss, Cartella IV. 27. a. Archivio cantonale Coira.

⁵⁾ V. art. 14, legge precedente.

⁶⁾ V. art. 13, legge precedente.

⁷⁾ V. art. 25, legge precedente.

⁸⁾ V. pag. 54 e seguenti.

tadinanza completo del loro Comune pagando una determinata somma, ⁹⁾ che generalmente era inferiore a quella domandata dal Comune per una naturalizzazione ordinaria e senza dover acquistare simultaneamente la cittadinanza della Giurisdizione, Lega e Cantone. ¹⁰⁾

Se vogliamo continuare ora l'esame dello sviluppo della situazione politico-economica di questi attinenti, lasciando da parte, per il momento, l'evoluzione della naturalizzazione dei senza patria, dobbiamo constatare che, solo a mezzo della legge federale sui senza patria del 1850 e della legge cantonale d'applicazione, questi naturalizzati per forza furono uguagliati ai cittadini per quanto concerne i diritti politici e la partecipazione ai sussidi della cassa pauperile. ¹¹⁾ Però anche il diritto federale negava agli apatridi ogni pretesa all'usufrutto riservato ai patrizi. ¹²⁾ In seguito poi tale uguaglianza divenne completa. La « Legge cantonale sui privi di patria grigioni e la loro naturalizzazione » del 28 luglio 1856, dichiarò espressamente all'articolo 5 che « la prole legittima di un privo di patria, nata dopo l'incorporazione del padre in un Comune, ha in esso cittadinanza e godimento di tutti quei diritti che da essa conseguono ». Lo stesso fu proclamato per i figli naturali. ¹³⁾

Il diritto cantonale grigione accettò anche il principio federale che attribuiva all'attinente una pretesa al sussidio in caso d'impoverimento, ¹⁴⁾ che divenne poi la parte essenziale del diritto di cittadinanza comunale, costituendo il Comune d'origine quale ultimo rifugio del cittadino caduto in povertà. ¹⁵⁾

Ritornando ora al nostro problema principale, la naturalizzazione dei senza patria, ci troviamo di fronte ad un'altra « Legge sulla ripartizione di quei senza patria » del 13 luglio 1839.

Da un rapporto della Commissione dei privi di patria del 6 giugno 1838 risulta che il diritto d'attinenza era stato attribuito a 105 famiglie di senza patria comprendenti 208 individui, sia con decreto del Piccolo Consiglio, sia per volontario riconoscimento da parte dei Comuni. Rimasero però cinque casi non ancora pronti e cinque altri che furono respinti dai Comuni, di modo che in tutto restarono una settantina di persone ancora senza patria. Per liquidare anche questi la Commissione decise di ripartirli quali atti-

⁹⁾ Naturalizzazione delle famiglie Hossmann, Gruber, Brunner ecc.: Cartella IV. 27. a., Zwangseinbürgerungen und Neueinbürgerungen, Calanca, pag. 2, 32, 29, ecc., Archivio cantonale Coira.

¹⁰⁾ « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, giurisdizionale, di Lega e comunale » del 1835, con aggiunte del 1837 e 1838, art. 6 (aggiunta del 1838).

¹¹⁾ Bundesgesetz betr. Heimatlosigkeit 1850.

¹²⁾ Bundesgesetz betr. Heimatlosigkeit 1850 art. 4.

¹³⁾ Legge del 1856, art. 5, secondo capoverso.

¹⁴⁾ Verordnung über das Armenwesen 1845, art. 1.

¹⁵⁾ Pedotti C. pag. 44-45.

nenti nelle varie Giurisdizioni e Comun Grandi, proporzionalmente alla rappresentanza politica; ogni rappresentanza che non ne otteneva doveva mettere 100 fiorini in un fondo speciale determinato a sussidiare quei senza patria che in seguito a malattie spirituali e corporali sarebbero rimasti a spese del Cantone. Tale proposta fu accettata e proclamata dal Gran Consiglio nella legge del 1839. ¹⁶⁾ Il 16 marzo 1840 furono così attribuite dal Piccolo Consiglio alle Giurisdizioni e Comun Grandi ben 55 persone. ¹⁷⁾ Questi sono i primi casi di vera e propria naturalizzazione forzata, non tanto perché il Cantone impone al senza patria un diritto di cittadinanza, ma più perché il Cantone obbliga un Comune ad accettare fra i suoi attinenti un senza patria. L'incorporazione dei senza patria decretata dalle leggi del 1815 e 1819 era tutt'altro. Essa non era per nulla una naturalizzazione forzata. Essa dipendeva unicamente dal domicilio di un anno in un Comune. Per liberarsi da questa aggregazione bastava, da parte del Comune d'impedire, e da parte del senza patria d'interrompere la durata di questo domicilio. Con le prescrizioni del 1839 il problema è completamente cambiato.

Il Cantone, o meglio la sorte, ¹⁸⁾ impone ad un Comune d'accettare come suo attinente il tale privo di patria. Qui tanto il Comune quanto il privo di patria non può sottrarsi a tale attribuzione, ¹⁹⁾ e nessuno potrà ricorrere contro la decisione presa dal Piccolo Consiglio in questi casi. ²⁰⁾

Allorquando anche il legislatore federale si occupò dei senza patria e il 3 dicembre 1850 pubblicò la legge federale sui privi di patria, il nostro Cantone non doveva possedere più nessun suo senza patria, ma unicamente degli attinenti. Questi ultimi poi, in conseguenza della Costituzione federale del 1848, erano stati inclusi all'uso dei diritti politici come i cittadini svizzeri, di modo che, all'entrata in vigore di questa legge federale, essi si trovavano già nelle condizioni richieste per i senza patria accettati come attinenti dall'articolo 4 della legge federale. ²¹⁾

Invece, dopo precise ricerche sui rapporti d'origine e di patria, si trovò che molti non cittadini si trattenevano nel Cantone senza fede d'origine e senza permessi regolari. La maggior parte di questa gente si trovava nel Circolo Moesa, ove abitavano circa 141 famiglie con circa 559 membri, le quali da 10, 50 ed anche 100 anni erano immigrate dalla Lombardia, dal Piemonte e dal Ti-

¹⁶⁾ Art. 1 e art. 4, Legge del 1839.

¹⁷⁾ V. nota 9, pag. precedente.

¹⁸⁾ Art. 3, Legge del 1839.

¹⁹⁾ Art. 6, Legge del 1839.

²⁰⁾ Art. 7, Legge del 1839.

²¹⁾ V. nota 9, pag. precedente.

cino. ²²⁾ A questi dovette quindi essere applicata la legge del 1850, l'ordinazione d'applicazione di questa, emanata nel 1853, ²³⁾ e la « Legge cantonale sui privi di patria e la loro naturalizzazione » del 28 luglio 1856. ²⁴⁾

Ma la soluzione di questi casi non era così semplice e si protrasse per molti anni, come vedremo in seguito da alcuni esempi di sifatte naturalizzazioni. Pel momento passiamo all'esame della legge cantonale del 1856 che è quella che più ci interessa.

Come abbiamo già visto, considerando la situazione politico-economica degli attinenti, ²⁵⁾ fu questa legge che proclamò l'uguaglianza fra privi di patria naturalizzati ed i cittadini. Inoltre essa passa in rassegna tutte le cause che possono provocare lo stato di senza patria e per tutte determina il rimedio:

le donne che si sposano perdono il diritto di cittadinanza anteriore e acquistano quello del marito, che conservano anche dopo la morte di questo e anche dopo il divorzio (art. 7); i figli provenienti da matrimonio valevole appartengono al Comune, ove il padre loro possiede o possedeva il diritto di cittadinanza o d'attinenza (art. 8);

i figli illegittimi nati dopo il primo gennaio 1855 conseguono il diritto d'origine della madre; quelli invece nati prima conseguono il diritto d'origine del padre confesso o riconosciuto, se no quello della madre (art. 9);

i figli legittimi e naturali di privi di patria non ancora naturalizzati seguono all'incorporazione la cittadinanza dei genitori, se non hanno ancora compiuti i vent'anni. I maggiorenni e gli orfani sono trattati indipendentemente (art. 10);

i trovatelli, finchè non se ne sono scoperti i genitori, ottengono l'intero diritto di cittadinanza in quel Comune sul territorio del quale furono trovati (art. 11).

Se poi la naturalizzazione non può aver luogo su queste basi, il Piccolo Consiglio procurerà per via di compera, a spese del Cantone, al rispettivo privo di patria una cittadinanza limitata, riservandosi però il regresso verso l'incorporato (art. 14). ²⁶⁾

Non bisogna poi scordare che tutti i privi di patria potevano acquistare il diritto di cittadinanza come ogni altra persona, sottomettendosi alle prescrizioni inerenti alla naturalizzazione normale. ²⁷⁾ In base a queste prescrizioni l'aumento e la continuazione della classe dei senza patria fu sì può dire annullata e l'omogeneità della popolazione indigena proclamata. Infatti gli abitanti erano

²²⁾ V. nota 9, pag. 99.

²³⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 98.

²⁴⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 99 ss.

²⁵⁾ V. pag. 98.

²⁶⁾ V. pag. 102 e 103, esempi.

²⁷⁾ V. pag. 102 e 103, esempi.

ora composti semplicemente da cittadini e da stranieri regolarmente domiciliati. Tutte quelle categorie di attinenti e tollerati erano state una volta per sempre eliminate.

Per i casi di senza patria che si manifestarono in seguito furono sempre applicate le disposizioni della legge federale del 1850 e di quella cantonale del 1856, tuttora in vigore.

Se osserviamo ora i casi di naturalizzazione di senza patria dobbiamo concludere che solo una minima parte di questi individui fu incorporata a mezzo naturalizzazione forzata. Infatti molti privi di patria avrebbero acquistato il diritto di cittadinanza anche prima dell'entrata in vigore delle leggi cantonali e federali se un Comune li avesse accettati e se ne avessero avuti i mezzi necessari. Nella Calanca, per esempio, nei sei Comuni di Braggio, Rossa, Arvigo, Selma, Sta. Maria e Cauco, tutti i senza patria furono naturalizzati volontariamente da parte loro col pagamento anche di una tassa. Solo i Sablonieri ed i Franzetti furono attribuiti autoritariamente nel 1853, come attinenti, al Comune di Cauco. ²⁸⁾

E' quindi falsa l'opinione che tutti i privi di patria dimoranti nel nostro Cantone siano stati naturalizzati forzatamente contro la loro volontà.

Facciamo seguire ora alcuni esempi di queste naturalizzazioni di senza patria che possono illustrare meglio questo problema :

LA FAMIGLIA HOSSMANN

Questa famiglia, oriunda dal Canton Berna, girovagò dal 1766 un po' dappertutto. Nel 1802 Jos Anton Hossmann ottenne dal Ministro Elvetico degli Interni che il Comune di Gerzensee (Canton Berna) gli staccasse una fede d'origine. Causa la sua conversione alla religione cattolica e la lunga assenza dal Comune, questa gli fu ritirata nel 1802. Hossmann con la sua famiglia passò allora nei Grigioni e fu lungo tempo a Untervaz e a Neukirch in Lunganezza come tollerato. Nel 1819 fu rimandato nel Canton Berna, ove non fu accettato ma rinviato con 320 fr. affinchè si comperasse la cittadinanza in qualche altro posto. Fra questi, il primo da prendere in considerazione era Untervaz, luogo nel quale aveva soggiornato più a lungo, indi anche Neukirch. Il Comune di Untervaz si mise in comunicazione con quello di Neukirch il quale si dichiarò d'accordo di accettare la famiglia Hossmann fra i suoi cittadini, con la proibizione però d'acquistare casa e terreno. Con lettera del 29 maggio 1828, il Piccolo Consiglio protestò contro questa proibizione, dicendo che il Comune di Neukirch deve

²⁸⁾ V. nota 9 a pag. 99.

considerare gli Hossmann come veri cittadini senza restrizioni di proprietà dato che hanno comperata loro stessi la cittadinanza.

Dopo di ciò passano alcuni anni senza notizia alcuna su questa famiglia. Non si sa se sia stata definitivamente accettata dal Comune di Neukirch e nemmeno dove si trovi.

Dal protocollo del Piccolo Consiglio del 1835, risulta poi che gli Hossmann si sono naturalizzati in Braggio e Selma. Infatti si seppe in seguito che Untervaz e Neukirch non riuscirono ad intendersi e gli Hossmann si diedero a girovagare di nuovo, finchè, per opera dell'attuario federale Theodor von Mohr, furono accettati a Braggio e Selma.

LA FAMIGLIA GRUBER

Andrea Gruber, d'origine sconosciuta, ma probabilmente saggalese, si naturalizzò a Sta. Domenica con permesso del Governo nel 1830. Egli pagò al Comune 8 luigi d'oro « ed una piccola bevanda alli vicini che erano radunati ».

LA FAMIGLIA MEYER-TOGNI

E' questo uno dei casi più interessanti della naturalizzazione dei senza patria.

Questa famiglia era composta di dieci persone e si trovava in misere condizioni economiche, tanto che nessun Comune voleva accettarla. Troppo alte si prospettavano le spese se il Comune avesse poi dovuto mantenere tutta questa grossa famiglia ed i suoi discendenti, probabilmente molto numerosi. Anche il Cantone, da parte sua, non poteva imporre ad un Comune l'accettazione di un tale fardello, di modo che tale situazione durò insoluta molti anni. Finalmente, nel 1903, il Comune di Selma si dichiarò disposto ad accettare questa famiglia fra i suoi cittadini per la bella somma di 15'000 fr. Era intenzione di Selma di formare con questo capitale un fondo pauperile, fino allora non ancora esistente, come si rileva da una sua lettera diretta al Piccolo Consiglio. Alla famiglia Meyer-Togni era impossibile pagare tale montante ed il Cantone profitto di questa occasione per determinare finalmente la nazionalità di questa famiglia, stanziando lui stesso al Comune di Selma i 15'000 franchi. ²⁹⁾

ADALBERT DOLGAS

Costui, pur appartenendo alla classe dei senza patria, era persona molto ricca e nel 1853 domandò al Gran Consiglio l'attribuzione della cittadinanza senza avere i due anni di domicilio

²⁹⁾ Questi tre esempi furono presi dalla Cartella IV. 27. a. e precisamente dal lavoro già citato del Dott. O. Semadeni. V. anche Abschiede des Grossen Rats 18. November 1905, pag. 15 ss.

richiesti dalla legge e senza essersi assicurato il diritto di cittadinanza di un Comune.

Il Gran Consiglio, considerando la sua situazione economica, che il manco del periodo di domicilio poteva essere sostituito da un aumento della tassa e che, secondo l'articolo 43 della Costituzione federale e dell'articolo 7 della legge cantonale sulla naturalizzazione, è necessario l'annuncio di questa naturalizzazione al Consiglio Federale, decise:

- 1) Il diritto di cittadinanza cantonale è assicurato a Adalbert Dolgas contro il pagamento di fr. 2000, a condizione che in tre mesi a dato presenti un attestato della sua probabile accettazione nel diritto di cittadinanza della città di Coira o di un altro Comune.
- 2) Appena questo certificato giungerà al Piccolo Consiglio, questa naturalizzazione è comunicata al Consiglio Federale. Se questo non ha nulla in contrario la naturalizzazione diventa completa e definitiva. ³⁰⁾

³⁰⁾ Verhandlungen des Grossen Rathes 1853, pag. 75 ss.